

UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

**APPROVATO ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
16 e 17 novembre 2017**

***REGOLAMENTO E NORME
GENERALI***

PER LO SVOLGIMENTO DEL

6° CONGRESSO NAZIONALE

E DEI CONGRESSI DELLE STRUTTURE UILCA



1) LOCALITÀ E DATA DI SVOLGIMENTO

Il 6° Congresso Nazionale Uilca è convocato a Milano, presso il Centro Congressi "Promoter Unione" nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno 2018.

2) ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

L'ordine del giorno dei lavori del 6° Congresso Nazionale Uilca sarà successivamente comunicato, in tempo utile prima dell'apertura del Congresso stesso.

3) DISCUSSIONE CONGRESSUALE

3.1 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA E DISCUSSIONE CONGRESSUALE.

La discussione congressuale si svolgerà sulla base della relazione svolta al Congresso dal Segretario Generale e del "progetto di tesi" varato dall'Esecutivo Nazionale Uilca, su delega del Consiglio Nazionale, contenente indicazioni strategiche per lo svolgimento del dibattito congressuale.

L'Esecutivo Nazionale si costituisce, inoltre, in Commissione Nazionale Tesi con il compito di raccogliere anche le risoluzioni che perverranno dai Congressi Regionali; tale Commissione predispone anche le tesi conclusive del 6° Congresso.

I lavori della Commissione saranno coordinati dalla Segreteria Nazionale.

3.2 MODIFICHE DELLO STATUTO.

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso della UILCA, ovvero dal Consiglio Nazionale su delega del Congresso Nazionale; le modifiche effettuate dal Consiglio Nazionale di Categoria dovranno essere ratificate dal successivo Congresso Nazionale.

Eventuali modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto, che forma parte integrante dello Statuto stesso, possono essere apportate, oltre che dal Congresso Nazionale, anche dal Consiglio Nazionale.

Le proposte di modifica allo Statuto ed al suo Regolamento di attuazione avanzate dalle strutture Regionali, potranno essere sottoposte al 6° Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale della UILCA entro i cinque giorni successivi alla data di chiusura del rispettivo Congresso.

4) REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Il 6° Congresso Nazionale si effettua sulla base degli iscritti al 30/09/2017, certificati dai tabulati delle Aziende e dall'INPS per gli esodati.

Con l'apertura dei singoli congressi si intendono automaticamente restituiti nelle mani del Presidente del Congresso stesso tutti i mandati statutari attribuiti dal precedente Congresso.

4.1 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE.

Il 6° Congresso Nazionale è composto da delegate e delegati elette/i nei congressi delle Strutture Regionali nonché dai partecipanti di diritto.

Partecipano di diritto al Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegate o delegati, le/i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti della UILCA, nonché un rappresentante delle associazioni che aderiscono in seconda affiliazione alla UILCA.

4.2 RAPPRESENTATIVITÀ CONGRESSUALE.

La Segreteria Nazionale, prima dei Congressi delle RSA, provvederà ad inviare i tabulati degli iscritti, firmati dal Segretario Generale o dal segretario Organizzativo con il numero totale dei voti attribuiti ad ogni singola struttura.

Inoltre alle Segreterie Regionali saranno comunicati il numero dei delegati da eleggere con il relativo valore delle deleghe piene e della loro eventuale frazione.

4.3 DELEGHE.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. In caso di impossibilità della delegata o del delegato effettivo a partecipare al Congresso subentra, prima dell'inizio del Congresso stesso, la delegata o il delegato supplente. Solo in sede congressuale e previa autorizzazione della Commissione Verifica Poteri, è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore ed in assenza di delegati supplenti, la propria delega ad un'altra persona delegata (*una più un'altra*) purché appartenente alla stessa struttura Regionale che ha eletto la persona delegata assente.

Non sono ammesse deleghe in bianco; ogni trasferimento di delega in sede congressuale deve essere preventivamente autorizzato ed autenticato dalla Commissione Verifica Poteri.

5) I TEMPI DELLA FASE CONGRESSUALE

5.1 CALENDARIO CONGRESSUALE

La fase congressuale, così come deliberato dal Consiglio Confederale Nazionale del 25 ottobre 2017, inizia nel mese di dicembre 2017 con i Congressi di base.

I tempi congressuali dovranno essere scrupolosamente osservati per consentire un ordinato svolgimento di tutti i Congressi.

Le fasi congressuali saranno articolate come di seguito:

	PERIODO	LIVELLO CONGRESSUALE
a)	dal 01.12.17 al 10.1.18	Assemblee degli iscritti (RSA)
b)	dal 11.1.18 al 10.4.18	Sindacati Territoriali
c)	dal 11.4.18 al 15.6.18	Sindacati Regionali Congresso Nazionale Uilca
d)	dal 21 al 23 giugno 2018	Confederazione UIL

Possono essere apportate deroghe al calendario congressuale solo se preventivamente concordate con la Segreteria Nazionale e da questa autorizzate per iscritto.

5.2 CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI.

I Consigli delle strutture Regionali e Territoriali devono essere convocati entro il 30.11.17 per:

- ☞ **fissare** la data e la località di svolgimento del proprio Congresso;
- ☞ **approvare** le norme di svolgimento, le modalità di partecipazione al Congresso e nominare la Commissione Elettorale per l'esame degli eventuali ricorsi nonché la Commissione per la preparazione del Congresso stesso;

Una copia del verbale di riunione dei suddetti Organi di voto contenente le deliberazioni di cui sopra, deve essere inviata alla Segreteria Nazionale UILCA, unicamente tramite mail, a congresso2018@uilca.it entro 5 (*cinque*) giorni dalla data di svolgimento della riunione dell'Organo di voto stesso.

6) REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DI BASE

Le Assemblee pregressuali nei luoghi di lavoro, si svolgeranno in tutte le realtà aziendali ove è costituita una rappresentanza (RSA) UILCA, devono svolgersi secondo il calendario predisposto dai Consigli dei Sindacati Territoriali.

Le Assemblee pregressuali dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme:

- a) all'assemblea di base partecipano i/le lavoratori/rici che risultano iscritti alla UILCA dei tabulati forniti dalle aziende con riferimento alla data del 30/09/2017;
- b) la convocazione dell'Assemblea di base può essere portata a conoscenza delle persone iscritte alla UIL anche mediante affissione in bacheca dell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa - che deve contenere data, orario e luogo di svolgimento - almeno cinque giorni prima della sua effettuazione e deve svolgersi nel posto di lavoro o nel luogo più vicino ad esso;
- c) all'apertura dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente e del Comitato Elettorale. Quest'ultimo, effettuato lo scrutinio, redige un verbale in tre copie (*una per il Sindacato Territoriale, una per la Camera Sindacale Territoriale, una rimane all'Organismo di base interessato*), da inoltrare entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ad ogni verbale deve essere obbligatoriamente allegata una copia dell'elenco delle persone iscritte aventi diritto al voto;
- d) le Assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle persone iscritte contenute nell'elenco di cui al precedente punto a) e, in seconda convocazione (*che dovrà seguire almeno di un'ora la prima*), qualunque sia il numero delle persone iscritte alla UILCA presenti;
- e) l'elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Territoriale di categoria deve avvenire in base alle norme elettorali emanate dalla UILCA, purché non in contrasto con il presente "Regolamento";
- f) per consentire una reale ed ampia partecipazione potranno essere utilizzate anche le ore retribuite previste dai Contratti e dallo Statuto dei lavoratori;
- g) per quanto riguarda gli esodati saranno convocate apposite assemblee da parte della Segreteria Territoriale;
- h) nelle realtà in cui non è possibile raggiungere il numero per la costituzione della Rsa, verrà convocata una assemblea unica dei lavoratori iscritti.

6.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DELLE ASSEMBLEE DI BASE.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di base con diritto di voto e possono essere

elette/i tutte le lavoratrici e lavoratori, alla data di convocazione del Congresso Nazionale UILCA da parte del Consiglio Nazionale, purché in regola con la contribuzione. L'assemblea di base sarà aperta a tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche non scritti, i quali, pur non potendo votare, potranno vivere un importante momento di partecipazione e sentirsi protagonisti della vita sindacale delle nostre RSA.

Scopi delle Assemblee di base sono:

- a) eleggere la nuova RSA e il Consiglio RSA (se previsto);
- b) nominare le delegate ed i delegati per il Congresso del Sindacato Territoriale;
- c) discutere i documenti predisposti per il dibattito congressuale.

7) CONGRESSI *TERRITORIALI*

SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA:

Il Congresso del Sindacato Territoriale di categoria assume e attribuisce in via provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria e dagli Organi confederali. La definizione dei compiti e dei poteri è demandata agli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Gli Statuti di cui sopra non possono essere in contrasto con lo Statuto Confederale vigente al momento del Congresso della UNC o che sarà approvato dal 17° Congresso Confederale. Eventuali norme in contrasto saranno sostituite d'ufficio dal Servizio Organizzazione Confederale.

Nel caso in cui due o più Sindacati Territoriali della stessa categoria debbano procedere alla loro unificazione, il Congresso di ognuno degli anzidetti Sindacati sarà un Congresso di scioglimento che assume ed attribuisce in via provvisoria alla Presidenza del Congresso stesso, i poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali, sino allo svolgimento del Congresso di unificazione della nuova struttura territoriale di categoria; quest'ultimo Congresso attribuirà ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dagli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Il Congresso costituente del nuovo Sindacato Territoriale di categoria unificato, che dovrà tenersi, di norma, nella stessa giornata di chiusura dei Congressi di scioglimento delle strutture da unificare, sarà composto esclusivamente da delegate e delegati eletti dai predetti Congressi di scioglimento.

7.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA.

Hanno diritto di partecipare al Congresso Territoriale di categoria, con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di base.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base dei seguenti documenti:
 - ☞ la relazione del Consiglio Territoriale uscente; il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL;
 - ☞ le "tesi" organizzative relative alla propria funzione nel territorio;
 - ☞ le "tesi" politiche e contrattuali del proprio Sindacato Nazionale di categoria predisposte per il dibattito congressuale;
- b) approvare la mozione finale;
- c) eleggere il Consiglio Territoriale, in base ai numeri previsti dal Regolamento d'Attuazione dello Statuto UILCA, che, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari territori e del pluralismo di genere, dovrà prevedere la massima presenza di delegate/delegati dei luoghi di lavoro più significativi o più rappresentative;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto ed in base al Regolamento d'Attuazione);
- e) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti:



- ☞ gli iscritti delegati per il Congresso Regionale UILCA;
- ☞ gli iscritti delegati per il Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statuari, il Congresso del Sindacato Territoriale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi del Sindacato Regionale di Categoria e della Camera Sindacale Territoriale, rinviando, ad un momento successivo la celebrazione del 6° Congresso Nazionale, la composizione dei propri Organi statuari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione degli Organi statuari, la normale attività del Sindacato Territoriale di categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statuari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 6° Congresso Nazionale.

8) CONGRESSI REGIONALI

Il Congresso del Sindacato Regionale di categoria assume ed attribuisce in via provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria e dagli Organi confederali. La definizione dei compiti e dei poteri è demandata agli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Gli Statuti di cui sopra non possono essere in contrasto con lo Statuto Uilca e Uil.

Il Congresso della Unione Regionale UILCA assume e attribuisce in via provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali ed allo Statuto regionale fino allo svolgimento del 6° Congresso Nazionale che attribuirà ad essi i poteri previsti dallo Statuto che sarà approvato.

8.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO REGIONALE DI CATEGORIA.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto al Congresso Regionale di categoria tutte le persone delegate regolarmente elette nei Congressi dei Sindacati Territoriali di categoria.

Scopi del Congresso sono:

a) esaminare e discutere:

- * l'attività del Sindacato;
- * il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL ed i documenti congressuali approvati dalla propria Unione Nazionale di categoria;
- * gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato;

b) assumere e attribuire provvisoriamente ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dalle norme esistenti e dallo Statuto della rispettiva Unione Nazionale di categoria;

c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;

d) approvare la mozione finale;

e) eleggere, in base ai numeri previsti dal Regolamento d'Attuazione dello Statuto UILCA, nell'ordine:

1. il Consiglio Regionale;
2. il Collegio dei Revisori dei Conti;
3. il Collegio dei Probiviri;

4. le Delegate ed i Delegati, secondo le norme emanate dalle strutture competenti, per:

- * il Congresso della Unione Nazionale di categoria;
- * il Congresso della Unione Regionale UIL.

5. Eventuale "Assemblea Regionale".

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso del Sindacato Regionale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi dell'Unione Regionale e dell'Unione Nazionale di categoria rinviando, ad un momento successivo alla celebrazione del 6° Congresso Nazionale, la composizione dei propri Organi statutari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi statutari, la normale attività del Sindacato Regionale di categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statutari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi la data di chiusura del 6° Congresso Nazionale.

8.2 PECULIARITA' DEI CONGRESSI DEI TERRITORI CON CITTA' CAPOLUOGO DI REGIONE UNIFICATE CON IL REGIONALE.

I delegati al Congresso Regionale saranno:

1. per le Strutture Territoriali, ad esclusione del Territorio con la città Capoluogo, quelli eletti nei rispettivi congressi;
2. per il Territorio con il Capoluogo di Regione, i delegati eletti dai congressi di base.

Può essere prevista, per i Capoluoghi di Regione di maggiori dimensioni, un'apposita delega ad un componente della Segreteria Regionale per la gestione del Territorio con il Capoluogo.

8.3 PECULIARITA' DEI CONGRESSI DEI TERRITORI CON CITTA' CAPOLUOGO DI REGIONE UNIFICATE CON IL REGIONALE CON L'OPZIONE DEL COORDINATORE TERRITORIALE

L'Assemblea dei Delegati del Territorio con città Capoluogo, per la nomina del Coordinatore Territoriale del Territorio con città Capoluogo, dovrà svolgersi, secondo i criteri di elezione contenuti nel presente regolamento, immediatamente prima dello svolgimento del Congresso Regionale.

Il Coordinatore Territoriale del Territorio con città Capoluogo di Regione eletto è un componente della Segreteria Regionale, assumerà la responsabilità del Territorio con Capoluogo di Regione, e risponde della sua attività al Segretario Generale Regionale.

I delegati al Congresso Regionale saranno:

1. per le Strutture Territoriali, ad esclusione del Territorio con città Capoluogo di Regione: quelli eletti nei rispettivi congressi;
2. per le strutture del Territorio con Capoluogo di Regione: tutti i delegati eletti dai Congressi di Base.

L'Assemblea dei Delegati del Territorio con città capoluogo potrà eleggere l'Assemblea Territoriale e, nell'ambito di questa, indicare uno o due incaricati a seguire specifiche tematiche (es.: DPPO; BCC; Proselitismo, ecc).

Il Consiglio Regionale, i Revisori dei Conti, i Probiviri ed il Tesoriere eletti nell'ambito del Congresso Regionale, svolgeranno la stessa funzione nell'ambito delle competenze della Territorio con Capoluogo.

8.4 Per le Regioni con la sovrapposizione del Capoluogo il numero dei componenti il Consiglio potrà essere allargata come da Regolamento d'Attuazione.

8.5 In caso di accorpamento delle Strutture si fa riferimento alla Delibera n. 2 (allegato C).

9) CONGRESSO DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

Il Consiglio della Unione Nazionale di Categoria stabilisce modalità e tempi per l'effettuazione del proprio Congresso Nazionale nel rispetto delle presenti Norme generali.

9.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI PRINCIPALI DEL CONGRESSO DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA.

Partecipano al Congresso dell'UNC le Delegate ed i Delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Regionali di categoria nonché una un rappresentante delle associazioni che aderiscono in seconda affiliazione alla UILCA.

I principali scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività e l'azione futura del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente e del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL;
- b) assumere e attribuire provvisoriamente agli Organi eletti l'assetto gestionale ed i poteri previsti dallo Statuto di categoria che sarà approvato e che in ogni caso non potrà essere in contrasto con quello confederale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;
- e) eleggere, nell'ordine:
 1. il Consiglio Nazionale;
 2. il Collegio dei Revisori dei conti;
 3. il Collegio dei Probiviri;
 4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale.

L'Unione Nazionale di categoria potrà inoltre dotarsi di uno strumento di larga partecipazione, con funzione di analisi e di progettazione politico - strategica, denominato "Consulta dei Quadri", eletto direttamente dal Congresso con voto palese, separato e successivo rispetto al Consiglio Nazionale.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statuari, il Congresso Nazionale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati al 17° Congresso Confederale, rinviando, ad un momento successivo la composizione dei propri Organi statuari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione degli Organi statuari, la normale attività dell'Unione Nazionale di Categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statuari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 17° Congresso Confederale (entro il 23.7.2018).

10) NORME GENERALI PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE

I Congressi, ai fini della composizione degli Organi di voto (*Consigli*), dovranno dare particolare rilevanza alla presenza di delegate/delegati operanti nei luoghi di lavoro e nelle strutture di base.

10.1 DENOMINAZIONE ORGANI DECISIONALI.

I Congressi sono chiamati ad eleggere i seguenti Organi *di voto* decisionali e *di controllo*:

a) *SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA:*

↳ " Consiglio Territoriale di Categoria";

↳ " Collegio dei Revisori dei conti (se previsto dal Regolamento d'Attuazione)";

b) *SINDACATO REGIONALE DI CATEGORIA:*

↳ " Consiglio Regionale di Categoria "

↳ " Collegio dei Revisori dei conti "

↳ " Collegio dei Probiviri ";

d) *UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA:*

↳ " Consiglio Nazionale di Categoria "

↳ " Collegio dei Revisori dei conti "

↳ " Collegio dei Probiviri ";

può inoltre eleggere, ove ritenuto opportuno, l'"Assemblea Nazionale dei Quadri"
che è un Organo consultivo, non decisionale;

10.2 *POTERI ELETTORALI DEI CONSIGLI.*

L'Organo denominato "Consiglio Territoriale di Categoria" del Sindacato Territoriale di Categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Responsabile";
2. la "Segreteria";
3. il "Tesoriere";

L'Organo denominato "Consiglio Regionale di Categoria" del Sindacato Regionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere, nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"
3. il "Tesoriere"

In ragione delle specifiche esigenze politiche ed organizzative, il Consiglio Regionale di Categoria può eleggere anche un organo politico intermedio denominato "Esecutivo Regionale di Categoria", che deve comprendere tra i suoi componenti oltre al Segretario Generale anche la Segreteria ed il Tesoriere.

L'Organo denominato "Consiglio Nazionale di Categoria" della Unione Nazionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"
3. il "Tesoriere"
4. l' "Esecutivo Nazionale di Categoria".

A tutti i livelli il Tesoriere, in quanto Organo statutario autonomo, non deve essere ricompreso tra i componenti della Segreteria.

Norme elettorali

1) *ELETTIVITÀ DELLE CARICHE*

Tutte le cariche nelle strutture della UIL, di ogni ordine e grado, sono elettive.

2) *ELEZIONI DI I° E DI II° GRADO.*

Le elezioni nei GAU, nelle Leghe delle lavoratrici e lavoratori agricoli, nelle Leghe delle pensionate e pensionati sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutte le persone iscritte, in possesso della tessera UIL ed in regola con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado: ciò vale a dire che il voto si esprime attraverso una delegata o delegato già eletto. Ogni delegata/delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lei/lui rappresentati.

I Sindacati Regionali di categoria caratterizzati da una dimensione organizzativa inferiore ai 100 iscritti e i Sindacati Territoriali con meno di 50 iscritti, potranno eleggere, con elezioni di primo grado, gli Organi statutari e delegate/delegati per le successive fasi congressuali, mediante una Assemblea Congressuale alla quale partecipano tutti gli iscritti del territorio.

3) *ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI.*

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli organi di voto e di controllo avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata. Si può attuare la procedura del voto segreto soltanto se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture. In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UIL.

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno due strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le loro fasi congressuali.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.

4) *RICORSI*

Contro eventuali irregolarità e/o infrazioni che venissero commesse in sede di elezioni, ogni elettrici/elettore può presentare ricorso scritto da depositarsi entro il termine di 5 (*cinque*) giorni dallo scrutinio all'Organo preposto della struttura interessata. L'esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente almeno 3 (*tre*) giorni prima della data fissata per l'apertura dell'Assise congressuale di livello superiore. I ricorsi presentati alla Commissione Elettorale Centrale della UIL devono essere decisi entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della ricezione.

Gli Organi abilitati a decidere sui ricorsi di primo ed unico grado sono:

<i>livello congressuale nel quale viene contestata l'irregolarità ovvero l'infrazione</i>	<i>Organo competente a decidere sul ricorso</i>
Assemblea pregressuale nei luoghi di lavoro e/o nelle leghe	COMMISSIONE ELETTORALE Territoriale di Categoria ovvero, ove questo non fosse costituita, COMMISSIONE ELETTORALE di Categoria del livello immediatamente superiore;
Congresso del Sindacato Territoriale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE Regionale di Categoria o, in assenza di questo livello congressuale, COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Nazionale di Categoria
Congresso della Camera Sindacale Territoriale	COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Regionale;
Congresso dell'Unione Regionale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Nazionale di Categoria
Congresso dell'Unione Regionale	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL
Congresso dell'Unione Nazionale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL
Congresso Confederale	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL

5) *CANDIDATE E CANDIDATI ALLA ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE*

Possono essere candidate/candidati alla elezione delle cariche sindacali tutte le persone che sono iscritte alla UIL alla data di convocazione del 17° Congresso Confederale purché in regola con la contribuzione.

E' vietata la presentazione delle candidate e dei candidati accompagnata da mozioni di corrente.

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti di eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

6) *PRESIDENTE DEL SEGGIO*

Il Presidente del seggio appone sulla delega un segno convenzionale per far fede dell'avvenuta votazione. Parimenti, nell'elenco in suo possesso, segnerà a fianco del nominativo l'indicazione che l'elettore o l'elettrice ha votato.

7) *SPOGLIO DELLE SCHEDE E RISULTATI*

Ultimata la votazione, il Comitato Elettorale certifica il risultato, provvedendo in caso di voto segreto allo spoglio delle schede. In deroga alle previsioni statutarie, redige il verbale elettronico contenente i risultati dello scrutinio, provvede a trasmetterne una copia cartacea alla struttura UIL di competenza entro 5 giorni dalla celebrazione del Congresso.

8) *PREAVVISO DELLO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI*

Della convocazione di ogni Congresso dei Sindacati Territoriali di categoria deve essere data comunicazione scritta alla Segreteria della Camera Sindacale Territoriale, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

Della convocazione di ogni Congresso di Camera Sindacale Territoriale, di Unione Regionale e di Unione Nazionale di categoria, deve essere data comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa della Confederazione nei termini indicati al paragrafo 5.2 del presente "Regolamento e norme generali per lo svolgimento del 17° Congresso Confederale e dei Congressi delle strutture UIL".



9) *PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO CONFEDERALE NAZIONALE*

Per poter partecipare al 17° Congresso Confederale Nazionale, ciascuna Unione Regionale, le Camere Sindacali Regionali di Aosta, Bolzano, Trento e ciascuna Unione Nazionale di categoria deve compilare il verbale del proprio Congresso, contenenti anche i nominativi di delegate e delegati rappresentanti la propria struttura al 17° Congresso e farlo pervenire in via telematica al Servizio Organizzazione della UIL, seguendo le indicazioni che saranno appositamente fornite e che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, non oltre i 5 giorni successivi la data di chiusura del Congresso della propria struttura.

Una copia del verbale trasmesso al Servizio Organizzazione UIL, debitamente sottoscritto dal Presidente del Congresso e dai Presidenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, dovrà essere conservato agli atti della struttura.

Riepilogo delle competenze congressuali

Per i soli Congressi UILCA, tutti i modelli congressuali saranno compilati elettronicamente su apposita piattaforma predisposta dalla Segreteria Nazionale.

- 1) IL CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA
elegge:
 - 1.1. il Consiglio del Sindacato Territoriale di Categoria;
 - 1.2. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 1.3. le delegate/delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale ed a quello del Sindacato Regionale di categoria. In assenza della costituzione del Sindacato Regionale di categoria elegge le delegate/delegati ai Congressi dell'Unione Nazionale di Categoria e dell'Unione Regionale U.I.L.;

- 2) IL CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE DI CATEGORIA
elegge:
 - 2.1. il Consiglio del Sindacato Regionale di Categoria;
 - 2.2. il Collegio dei Proviviri;

 - 2.3. il Collegio dei Revisori dei conti;

 - 2.4. le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Nazionale di Categoria e dell'Unione Regionale;
 - 2.5. l'eventuale Assemblea Regionale.

- 3) IL CONGRESSO DELLA CAMERA SINDACALE TERRITORIALE
elegge:
 - 3.1. il Consiglio Confederale Territoriale;
 - 3.2. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - 3.3. le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Regionale;

- 4) IL CONGRESSO DELL'UNIONE REGIONALE
elegge:
 - 4.1. il Consiglio Confederale Regionale;
 - 4.2. il Collegio dei Proviviri;
 - 4.3. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - 4.4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale;

Deve inoltre eleggere l'Assemblea Regionale che sarà formata dalle componenti e dai componenti del Consiglio Confederale Regionale già eletti, più altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento a delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

- 5) IL CONGRESSO DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA
elegge:
 - 5.1. il Consiglio Nazionale di Categoria;
 - 5.2. il Collegio dei Proviviri;
 - 5.2. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - 5.4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale.

Può inoltre eleggere l'Assemblea Nazionale che sarà formata dalle e dai componenti del Consiglio Nazionale di Categoria, già eletti, le donne componenti le Segreterie territoriali



non già facenti parte del predetto Consiglio Nazionale ed altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento a delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

6) IL 17° CONGRESSO CONFEDERALE

elegge:

6.1. il Consiglio Confederale Nazionale;

6.2. il Collegio dei Probiviri;

6.3. il Collegio dei Revisori dei conti;

6.4. l'Assemblea Nazionale;

L'Assemblea Nazionale sarà formata oltre che dai/dalle componenti, già eletti/e - sia con voto deliberante che con voto consultivo - il Consiglio Confederale Nazionale, anche dalle donne componenti le Segreterie delle CST, delle UR e delle UNC e da altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento alle delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

Delibera numero 2 (delle strutture Territoriali)

In seguito al progetto di riforma organizzativa della Uilca, condiviso dalla Confederazione e presentato, nelle sue linee generali, al Consiglio Nazionale Uilca dello scorso 18 e 19 aprile, si individua una prima fase, da attuarsi entro la prossima Conferenza di Organizzazione della Uilca, fissata nel mese di gennaio 2017, così articolata:

- a)** scioglimento delle strutture territoriali inferiori a 150 iscritti (al 30 novembre 2015)* con conseguente chiusura dei relativi codici fiscali;
- b)** accorpamento delle strutture sciolte alla rispettiva struttura regionale;
 - b1)** individuazione di un Coordinatore Territoriale quale nuova figura sindacale di riferimento nei territori in cui si è verificato il predetto scioglimento;
 - b2)** attribuzione del ruolo di Coordinatore Territoriale al dirigente sindacale eletto con voto multiplo dall'Assemblea Territoriale di riferimento, composta dai Rappresentanti Sindacali Aziendali e dai rappresentanti dei Gruppi Aziendali Uilca presenti sul territorio in questione. In prima istanza, e fino alla prossima fase congressuale, tale ruolo sarà ricoperto dai segretari responsabili territoriali in carica;
 - b3)** le strutture regionali interessate dovranno costituire, laddove non abbiano già in tal senso provveduto, l'Esecutivo Regionale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Uilca, nel cui ambito dovranno trovare collocazione i Coordinatori Territoriali come sopra individuati;
 - b4)** le strutture regionali interessate dovranno costituire, laddove non abbiano già in tal senso provveduto, l'Assemblea Regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Uilca, nel cui ambito dovranno trovare collocazione i componenti dei Consigli Territoriali sciolti ai sensi dell'alinea a) e b) della presente delibera;
- c)** in alternativa a quanto indicato ai punti b), b1), b2), b3), b4) i rispettivi Consigli Regionali possono decidere di accorpare le strutture sciolte di cui al punto a) con altre realtà territoriali soppresse oppure con altre più grandi purché tra loro confinanti; dall'eventuale accorpamento con altre strutture territoriali dovrà, comunque, risultare una struttura superiore a 150 iscritti; in tal caso rimane in essere il relativo livello congressuale territoriale e sarà necessario provvedere a celebrare il congresso costitutivo del nuovo sindacato territoriale.
- d)** in questa fase i Consigli Regionali potranno inoltre decidere autonomamente se sciogliere ed accorpare, secondo le modalità previste dai punti precedenti, le strutture territoriali fino a 200 iscritti (al 30 novembre 2015).

**strutture coinvolte:*

- Asti, Brindisi, Cesena, Crotone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Nuoro, Oristano, Pordenone, Rieti, Rimini, Sondrio, Taranto, Vercelli, Viterbo.
- Pesaro e Pescara, come previsto al Titolo XII del Regolamento di Attuazione dello Statuto Uilca, seguiranno la medesima articolazione organizzativa della UIL ovvero, Pesaro sarà accorpata alla struttura regionale delle Marche, Pescara sarà accorpata alla struttura territoriale di Chieti per costituire la nuova struttura territoriale Uilca "Adriatica/Maiella".